

TI_GERICHTE 15.2012.63 vom 30. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.63

FR: TI_GERICHTE 15.2012.63 du 30 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.63 del 30 ottobre 2012

Regeste

Pignoramento di fondi. Richiesta dell'escusso di pignorare beni mobili. Ordine di pignoramento. Pignoramento anteriore che copre anche i crediti del gruppo successivo

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 95 cpv. 1 e 2 LEF, si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili – purché non contestati o rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF) –, e solo in secondo luogo i beni immobili. In ogni caso, il funzionario deve comunque conciliare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF), derogando all'ordine fissato dalla legge laddove le circostanze lo giustificano o le parti lo richiedano di comune accordo (art. 95 cpv. 4 bis LEF).

E. 1.1

Nella fattispecie, la ricorrente pretende che la sua sostanza mobiliare (arredamento della casa, rendita mensile di fr. 15'000.--, cartella ipotecaria di secondo rango sul proprio fondo, diritti sulla ditta _____, "ecc.") sia sufficiente per garantire il credito vantato dalla creditrice.

E. 1.2

La questione è già stata sollevata dall'escussa nel suo precedente ricorso ed è stata risolta dalla Camera con la reiezione del ricorso (sentenza 7 marzo 2012, inc. 15.2012.20), che ha ritenuto che la stima complessiva del mobilio di casa fosse di fr. 36'681.-- (cons. 2) e che non era stata dimostrata l'esistenza (e comunque l'incasso) dell'asserita rendita ch'essa percepirebbe dalla successione P_____ (cons. 3) e neppure la titolarità della cartella ipotecaria di secondo rango sui propri fondi né la possibilità di pignorarla separatamente dagli stessi (cons. 6). Tale decisione è passata in giudicato con la notifica della sentenza del Tribunale federale del 26 settembre 2012. Sebbene essa non abbia un effetto diretto nelle procedure – diverse – in esame, il pignoramento dei fondi è da considerare definitivo e dal momento che, secondo l'affermazione rimasta incontestata dell'Ufficio secondo cui esso copre anche i crediti del PI 1, non vi è motivo di ordinare un pignoramento, comunque complementare, dei beni mobili. In ogni caso, essendosi la ricorrente limitata a riferirsi agli argomenti e documenti prodotti nel suo precedente ricorso, non sono dati fatti nuovi che potrebbero giustificare una revisione del pignoramento nel senso auspicato dalla ricorrente.

E. 2

La domanda di sospensione della presente procedura di ricorso fino al trentesimo giorno dopo l'emanazione della decisione del Tribunale federale nella causa 5A_225/2012 è diventata priva di oggetto.

E. 3

. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

Il segretario Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.